

STATUTI - MODIFICHE

COMUNE DI SAN LORENZELLO - (Provincia di Benevento) - Affari Generali - Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 12-04-2006 - **Modifica Titolo II - Parte I dello Statuto Comunale.**

TITOLO II

CAPO I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

ART. 15 - ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

- 1) Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta Comunale. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
- 2) Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 3) Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
- 4) La Giunta è l'organo esecutivo del Comune e collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale.

ART. 16 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- 1) Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
- 2) L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono tramite i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) La proposta di deliberazione adottata da un organo collegiale, quando la legge non richiede una maggioranza qualificata, si intende approvata se ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, cioè se abbia votato a favore la metà più uno dei votanti compresi coloro che abbiano espresso voti non validi o schede bianche.
- 4) Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità; in tal caso è sostituito, in via temporanea, dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.
- 5) I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario comunale.

ART.17 - CONSIGLIO COMUNALE: FUNZIONI

- 1) Il consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità locale, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. Discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal sindaco, con il quale condivide la responsabilità di attuazione.
- 2) Esso adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge e dallo statuto.
- 3) Esercita su tutte le attività del comune il controllo politico amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
- 4) Esercita le funzioni di controllo politico - amministrativo comunque spettanti al comune, anche in forza di convenzione, su istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società anche per azioni che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici. Dette funzioni sono esercitate anche per la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del comune rispetto ai quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
- 5) Nell'esercizio del controllo politico - amministrativo, il consiglio verifica la coerenza dell'attività amministrativa con i principi affermati dallo statuto, con gli indirizzi generali e con gli atti fondamentali e di programmazione del comune.

6) Definisce gli indirizzi sulla base dei quali il sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede direttamente alla nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende, ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

7) Vota risoluzioni, mozioni, ordini del giorno, per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale, rivolti ad esprimere la partecipazione dei cittadini ad eventi anche esterni alla comunità locale.

8) Con l'approvazione degli atti fondamentali, il consiglio può stabilire criteri guida per la loro concreta attuazione. In particolare, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, il consiglio definisce gli obiettivi da perseguire e i tempi per il loro conseguimento, anche in relazione a singoli programmi, interventi o progetti.

9) Il consiglio può altresì esprimere direttive per l'adozione di provvedimenti dei quali il revisore dei conti abbia segnalato la necessità in relazione all'amministrazione e alla gestione economica delle attività comunali.

10) Quando uno o più consiglieri siano incaricati dal sindaco dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi, il consiglio prende atto dell'incarico e determina, ove spetti, il rimborso spese.

11) Per l'esercizio delle sue funzioni il consiglio può dotarsi di strumenti tecnici avvalendosi anche dell'attività del revisore dei conti.

ART. 17/bis - I CONSIGLIERI

I consiglieri entrano in carica all'atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

1) Essi esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto.

2) Sono responsabili dei voti che esprimono sulle proposte sottoposte alla deliberazione del consiglio.

3) Il consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constare a verbale. Il regolamento può indicare a titolo esemplificativo alcuni casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

4) Il regolamento disciplina l'esercizio da parte dei consiglieri dell'iniziativa per gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del consiglio, la presentazione di interrogazioni, l'esercizio di ogni altra facoltà spettante ai consiglieri a norma di legge, statuto o regolamento.

5) Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a 5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre 10 giorni, deve procedere alla surrogazione dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

6) I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti. Il regolamento stabilisce i criteri per la valutazione delle giustificazioni e le norme attuative e procedurali per la dichiarazione di decadenza.

7) Il Consigliere comunale nominato Assessore deve rinunciare alla carica di consigliere, entro 90 giorni, mediante la presentazione di formali dimissioni secondo le norme di cui all'art. 38, comma 8, del T.U. n. 267/2000; in tal caso si applicherà l'ordinario procedimento di surrogazione disciplinato dal medesimo articolo 38 e dal successivo articolo 45 comma 1 del T.U. 267/2000. L'obbligo di dimissione da parte del consigliere comunale nominato assessore non scatta quando non vi è possibilità di surrogazione del consigliere nominato assessore con altro consigliere comunale non eletto.

ART. 17/ter - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

1) Il consiglio comunale è presieduto dal Presidente eletto dall'assemblea nel proprio seno con votazione a

scrutinio segreto ed a maggioranza di due terzi dei componenti.

2) Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta al comma 1 si procede a nuova votazione e viene eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

3) Se anche nella seconda votazione nessuno risulta eletto si procede ad una terza votazione nella quale risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si considera eletto il consigliere più anziano di età.

4) Si procede quindi alla elezione con unica votazione a maggioranza ordinaria del vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Nel caso di impossibilità o impedimento anche del vicepresidente, il consiglio è presieduto dal consigliere più anziano di età escluso il sindaco.

5) Il Presidente viene eletto nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti ed entra immediatamente in carica per l'espletamento delle funzioni attribuitegli dalla legge.

6) Il presidente del consiglio e il vicepresidente possono essere revocati su proposta motivata, sottoscritta da un terzo dei consiglieri assegnati. La proposta è approvata se ottiene a voto palese la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Il presidente e il vicepresidente non possono presiedere la seduta che tratta la proposta di revoca che li riguarda. Nell'ipotesi che entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la seduta è presieduta dal consigliere presente più anziano di età escluso il sindaco.

7) La proposta di revoca deve essere iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.

8) La revoca comporta l'elezione del nuovo presidente o vicepresidente del consiglio, alla quale si provvede nella stessa seduta con le stesse modalità di cui ai commi precedenti.

9) Qualora la mozione sia respinta, nessuno dei consiglieri che ha sottoscritto la proposta può sottoscrivere un'altra se non dopo sei mesi dalla data della seduta consiliare di cui al comma 7.

10) Le dimissioni del presidente e del vicepresidente presentate per iscritto sono irrevocabili ed efficaci una volta approvate dal consiglio comunale le nuove nomine che devono avvenire nella prima seduta successiva alla data di dimissioni.

ART. 17/quarter - FUNZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

1) Spetta al presidente formulare l'ordine del giorno, convocare e presiedere il consiglio comunale.

2) Il presidente è oratore ufficiale del consiglio, ne dirige i lavori con i poteri affidatigli dal regolamento tutelando le prerogative dei consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

3) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo.

ART.18 - CONVOCAZIONE E COSTITUZIONE

1) Il regolamento stabilisce modalità e termini per la convocazione del consiglio.

2) Nella formulazione dell'ordine del giorno è data priorità alle questioni urgenti ed ai punti non trattati nella seduta precedente.

3) Il consiglio comunale è convocato dal presidente in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. Può articolare la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal regolamento.

4) Quando il sindaco o un quinto dei consiglieri lo richieda, il Presidente convoca la seduta che deve tenersi entro i termini di regolamento, inserendo all'ordine del giorno anche le proposte formalmente redatte ed istruite presentate dai richiedenti.

5) Il consiglio comunale può essere convocato d'urgenza, nei modi e nei termini del regolamento, quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili assicurando comunque ai consiglieri la tempestiva conoscenza degli atti relativi agli argomenti da trattare. Su richiesta motivata del sindaco il presidente è tenuto a convocare d'urgenza il consiglio entro i termini di regolamento.

6) Il Regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal

fine il sindaco.

7) Alle sedute del consiglio comunale partecipa il segretario comunale che cura la redazione del verbale di seduta e dei verbali delle singole deliberazioni approvate, sottoscrivendoli assieme al presidente.

8) Gli assessori hanno diritto, e se richiesti l'obbligo, di partecipare alle adunanze del consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum di validità dell'adunanza. Devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal sindaco.

9) Alle sedute del consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del comune o del consiglio di enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

10) Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete.

11) Le norme generali di funzionamento del consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

ART. 19 - INIZIATIVA E DELIBERAZIONE DELLE PROPOSTE

1) L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del consiglio comunale spetta alla giunta, al sindaco, ed a ciascun consigliere.

2) Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte sono stabilite dal regolamento del consiglio, che al fine di agevolare la discussione dei lavori consiliari, può prevedere particolari procedure e competenze delle commissioni per l'esame e la discussione preliminare delle proposte di deliberazione.

3) Ogni deliberazione del consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo statuto prescrivono espressamente la maggioranza degli aventi diritto al voto, o altre maggioranze speciali.

4) Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti, non si computano coloro che si assentano prima di votare e nelle votazioni su scheda, le schede nulle.

5) Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalle legge e dal regolamento.

6) In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti del consiglio comunale.

ART. 20 - NOMINE CONSILIARI.

1) Nei casi espressamente previsti dalla legge il consiglio comunale provvede alla nomina dei rappresentanti del consiglio all'interno degli enti ed organismi.

2) Il regolamento comunale prevede le modalità con le quali si procede alla nomina. Le candidature sono presentate dai gruppi consiliari o dagli organismi di partecipazione popolare al presidente. Le candidature sono esaminate dalla conferenza dei capigruppo, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei necessari requisiti di correttezza, competenza ed esperienza per la nomina proposta.

3) Il consiglio comunale provvede alla nomina di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità previste dallo statuto. Quando è prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, si procede con voto limitato.

ART. 21 - I GRUPPI CONSILIARI

1) I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale.

2) Il regolamento può determinare un numero minimo di consiglieri necessari per dare vita ad un gruppo, e le modalità per l'assegnazione al gruppo misto dei consiglieri altrimenti non appartenenti ad alcun gruppo.

3) Ciascun gruppo comunica al presidente il nome del capigruppo.

4) Con il regolamento sono definiti mezzi e strutture di cui dispongono i gruppi consiliari per assicurare

l'esercizio delle funzioni loro attribuite.

ART. 22 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1) La conferenza dei capigruppo è l'organo consultivo del presidente nell'esercizio delle sue funzioni; concorre alla programmazione delle riunioni e ad assicurare lo svolgimento dei lavori del consiglio nel modo migliore.

2) Il regolamento del consiglio definisce le altre competenze della conferenza dei capo gruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il presidente che la presiede, e le commissioni consiliari istituzionali e consultive.

3) Alla conferenza può partecipare il sindaco o suo delegato.

4) La conferenza deve essere convocata su richiesta del sindaco o della metà di capigruppo.

ART. 23 - COMMISSIONI STATUTO E REGOLAMENTO

1) È costituita la commissione statuto e regolamento, composta da un rappresentante per ogni gruppo costituito, con il compito di esprimere pareri sulla interpretazione dello statuto e del regolamento e di svolgere gli altri compiti ad essa assegnati dal regolamento.

ART. 23/bis - COMMISSIONI DI STUDIO E INDAGINE

1) Il consiglio comunale può nominare nel suo seno commissioni speciali per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza. All'atto dell'istituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro il quale la commissione deve riferire al consiglio e le eventuali modalità di partecipazione di esperti esterni.

2) Il consiglio può costituire nel suo seno commissioni speciali con il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. All'atto della nomina viene definito l'ambito dell'inchiesta e i termini per concluderla e riferire al consiglio. Il regolamento assegna alla commissione, nell'ambito dell'organizzazione comunale, i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 23/ter - COMMISSIONI CONSULTIVE

1) Il consiglio comunale può costituire nel suo interno commissioni consiliari consultive con compiti particolari o per compiere lavori preparatori, garantendo un'adeguata rappresentanza della minoranza. Il regolamento interno del consiglio determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione, le forme di pubblicità dei lavori e la partecipazione agli stessi di esperti esterni al consiglio determinandone i compensi. All'atto della costituzione vengono definiti la composizione, i compiti da svolgere e i termini entro il quale la commissione deve riferire al consiglio.

ART. 24 - LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1) Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2) Ciascun Consigliere Comunale può partecipare alla definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nei modi e termini indicati dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

3) Il Consiglio Comunale, dopo aver valutato e discusso la proposta di programma, prende atto e fa proprio il documento contenente le linee programmatiche del mandato amministrativo.

4) Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

5) Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

ART. 25 - SINDACO

1) Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2) Il Sindaco neo eletto assume la pienezza dei poteri e delle sue funzioni sin dal momento della proclamazione della sua elezione, comprese quelle di Ufficiale di Governo.

3) Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici comunali nonché all'esecuzione degli atti, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore Generale, se nominato, ed ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.

4) Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive. Può sospendere l'adozione di atti e iniziative specifiche da parte dei singoli Assessori, sottoponendo le relative questioni all'esame della Giunta nella prima riunione utile e può sostituirsi ad essi nella istruzione e nella predisposizione degli atti di loro competenza, nell'ipotesi di ritardi o omissioni rispetto agli indirizzi deliberati dalla Giunta.

5) Il Sindaco, sulla base di indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

6) Il Sindaco, inoltre, è competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili, territorialmente competenti, delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce delle popolazioni interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

7) Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

8) Il Sindaco si fregia del distintivo, cioè della fascia tricolore, sul quale, sono riprodotti lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portare a tracolla ogni qualvolta lo ritiene opportuno e durante le manifestazioni ufficiali pubbliche o nei casi previsti dalla legge.

9) Il Sindaco può delegare, per iscritto, un suo rappresentante ad indossare il distintivo del Sindaco in caso di sua assenza, impedimento o di ravvisata necessità.

10) Il Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo di sua competenza, può avvalersi della collaborazione di un ufficio di staff, composto da persone di sua fiducia, anche esterne alla dotazione organica del comune. La nomina, la composizione e le competenze sono disciplinate da apposito regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi.

ART. 26 - ATTRIBUZIONE DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

In particolare il Sindaco:

- Dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e degli Assessori;

- Rappresenta il Comune in giudizio, sia come attore che come convenuto; ed ha il potere di conciliare e di transigere;

- Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge ed avvia contatti o incontri, anche informali, ai fini del coordinamento e della collaborazione con altre istituzioni regionali o statali;

- Convoca i comizi per i referendum e le consultazioni popolari, previsti dall'art. 8 del Testo Unico 267/2000;

- Adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- Nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo; conferisce e revoca al Segretario comunale le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore Generale; nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base alle esigenze effettive e verificabili.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1) Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.

2) Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3) Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ART. 28 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze degli organismi pubblici di partecipazione popolare presieduti dal Sindaco, nei limiti previsti dalla legge;
- Propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- Promuove e garantisce la piena attuazione degli istituti di partecipazione popolare;
- Stipula convenzioni con altri Enti locali.

ART. 29 - IL VICESINDACO

1) Il Vicesindaco, nominato tale dal Sindaco, è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

ART. 30 - LE DELEGHE E GLI INCARICHI

1) Il Sindaco può conferire ad ogni Assessore specifiche deleghe.

2) Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente svolge le funzioni sostituendolo.

3) Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'Amministrazione, o di ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

4) La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimento.

5) L'atto di delega è concesso in forma scritta ed indica obbligatoriamente, l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento di competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.

6) La potestà del delegato, concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce. Il Sindaco anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.

7) La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.

8) La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento con specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.

9) Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio Comunale, trasmesse al Prefetto e pubblicate all'Albo Pretorio.

10) Il sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri Comunali, l'incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione.

11) Tali incarichi costituiscono delega di competenza e abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si conclude con un atto amministrativo ad efficacia esterna; è consentita la delega di firma.

ART. 31 - MOZIONE DI SFIDUCIA

1) Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa, per appello nominale, con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

3) La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 gg. dalla sua presentazione.

4) L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle vigenti leggi.

ART. 32 - DIMISSIONI E IMPEDIMENTO PERMANENTE DEL SINDACO

1) Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

2) L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione composta da tre persone, eletta dal Consiglio Comunale e composta da persone estranee al Consiglio, di chiara fama, nominate in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3) La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vicesindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4) La Commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relazione al Consiglio Comunale sulle ragioni dell'impedimento.

5) Il Consiglio Comunale si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della Commissione, entro 10 giorni dalla presentazione.

CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GIUNTA COMUNALE

ART. 33 - COMPOSIZIONE E PRESIDENZA

1) La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da 4 Assessori effettivi di cui uno con funzioni di Vicesindaco.

2) I quattro Assessori potranno anche essere nominati tra i cittadini non Consiglieri Comunali purché in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere ed Assessore.

3) Gli Assessori partecipano al Consiglio Comunale, senza diritto di voto, per illustrare gli argomenti concernenti la propria delega.

ART. 34 - NOMINA DELLA GIUNTA

1) Il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.

2) Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. Non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano fra loro e col Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.

3) Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale e deve sostituire entro 15 giorni gli Assessori revocati o quelli dimissionari.

4) Nel caso di cessazione della carica, il Sindaco nomina un nuovo Assessore e, nella prima seduta utile, ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

ART. 35 - DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

1) Salvo i casi di cessazione anticipata, nei casi previsti dalla legge, La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

2) In caso di morte, decadenza, rimozione o comunque impedimento non temporaneo del Sindaco, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vicesindaco fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.

3) Il Vicesindaco o, in mancanza, l'Assessore anziano sostituiscono il Sindaco in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione delle funzioni, nei casi previsti dalla legge.

ART. 36 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che ne firma l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione dell'organo stesso.

3) Tutte le deliberazioni della Giunta, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, devono essere trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

4) Apposito regolamento stabilirà le norme sulla modalità di convocazione della Giunta e di assunzione delle deliberazioni, nonché ogni altro aspetto dell'attività della Giunta che non siano direttamente disciplinate dallo Statuto.

5) Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti almeno tre dei suoi componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

6) I Consiglieri Comunali con particolari incarichi, il revisore dei conti, i rappresentanti del comune in enti, aziende, società per azioni, consorzi, commissioni, nonché i funzionari del comune ed altre persone che possano fornire elementi utili alle deliberazioni possono partecipare, su invito, alle riunioni della giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi.

ART. 37 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE

1) La Giunta è l'organo esecutivo del Comune.

2) La propria attività è improntata ai principi di collegialità, trasparenza ed efficienza

3) La Giunta collabora col sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

4) Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, curando in particolare la relazione dei progetti di bilancio preventivo e consuntivo e degli schemi di regolamento.

5) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

6) Riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale sulla sua attività:

* Allegando apposita relazione di sintesi delle attività svolte, dei risultati ottenuti nell'anno precedente, in sede di presentazione del bilancio consuntivo;

* Illustrando, in sede di bilancio preventivo, le priorità di impegno, gli obiettivi e le indicazioni propositive per l'anno successivo, nonché le eventuali modifiche rispetto al programma originario presentato in sede di elezione.

7) La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

1) propone al Consiglio i regolamenti di competenza del medesimo;

b) approva tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che

non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) determina le aliquote dei tributi comunali;
- e) adotta e modifica le tariffe dei servizi pubblici locali;
- f) dispone la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone, secondo quanto previsto nell'apposito regolamento;
- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) determina l'organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché, la consistenza e le dotazioni organiche;
- i) procede alla ridefinizione degli uffici e delle dotazioni organiche, periodicamente e comunque a scadenza triennale, nonché, ove risulti necessario, a seguito di riordino, fusione, trasformazione o trasferimento di funzioni;
- j) approva le variazioni delle dotazione organica, in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all'art. 39 della legge 27/12/97, n°449 e s.m.i., e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale;
- k) approva la relazione obbligatoria che accompagna il conto consuntivo;
- l) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni immobiliari;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate da Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- o) nomina le commissioni comunali;
- p) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale dipendente;
- q) predispose la proposta di bilancio annuale, pluriennale e la relazione programmatica;
- r) approva, a seguito di accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale;
- s) determina, sentito il nucleo di valutazione ed il revisore dei conti, i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, secondo i principi stabiliti dal Consiglio Comunale;
- t) provvede alle variazioni d'urgenza del bilancio, salvo ratifica consiliare;
- u) delibera gli storni di fondi dal fondo di riserva;
- v) provvede, su proposta del Direttore Generale, a definire ed approvare, sulla base del bilancio annuale, il PEG, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;
- w) delibera le autorizzazioni a promuovere o resistere in giudizio in difesa del Comune;
- x) decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere tra gli organi gestionali del Comune.

Il Sindaco
Dott. Giovanni Di Santo

Il Segretario Comunale
Dott. Antonio Tommaselli